

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013. DECRETO MINISTERIALE N. 646643 DEL 16 DICEMBRE 2022. DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA CAMPAGNA 2024/2025. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.

Premessa

Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Definizioni

Articolo 3. Beneficiari

Articolo 4. Progetti singoli e collettivi

Articolo 5. Attività ammissibili

Articolo 6. Localizzazione degli interventi

Articolo 7. Superficie minima e massima

Articolo 8. Vigneti storici ed eroici

Articolo 9. Condizioni di ammissibilità

Articolo 10. Definizione del sostegno

Articolo 11. Modalità tecniche di esecuzione degli interventi

Articolo 12. Procedura di selezione delle domande

Articolo 13. Tipologia di pagamento degli aiuti

Articolo 14. Presentazione delle domande

- 14.1 Tipologie di domande e termini di presentazione
- 14.2 Termini di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di saldo
- 14.3 Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN
- 14.4 Domande in proprio (utenti qualificati)
- 14.5 Obbligo della posta elettronica certificata (PEC)
- 14.6 Trasmissione delle domande alla Regione e documentazione da allegare

Articolo 15. Istruttoria regionale delle domande di sostegno e graduatoria

- 15.1 Controlli di ricevibilità
- 15.2 Controlli di ammissibilità
- 15.3 Controlli in loco ex ante
- 15.4 Graduatoria delle domande di sostegno e comunicazione esiti ammissibilità e finanziabilità
- 15.5 Presentazione di ricorso

Articolo 16. Domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fidejussoria

Articolo 17. Rinuncia all'aiuto

Articolo 18. Revoca dell'atto di concessione

Articolo 19. Domanda di variante

Articolo 20. Modifiche minori

Articolo 21. Comunicazione causa di forza maggiore e subentro beneficiario

21.1 Comunicazione causa di forza maggiore

21.2 Subentro per decesso dell'intestatario della domanda di sostegno

Articolo 22. Domande di pagamento a saldo e controlli

22.1 Presentazione domanda di pagamento a saldo

22.2 Verifica degli interventi realizzati

22.3 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

22.4 Vincoli amministrativi nella fatturazione relative alle spese

22.5 Verifica delle azioni effettuate

Articolo 23. Elenchi di liquidazione regionali

Articolo 24. Verifica del contributo finanziato e della congruità con la tabella standard dei costi unitari

Articolo 25. Recupero e penalità

Articolo 26. Svincolo delle polizze fideiussorie

Articolo 27. Condizionalità

Articolo 28. Documentazione antimafia

Articolo 29. Modalità di pagamento

Articolo 30. Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Articolo 31. Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

Articolo 32. Comunicazione degli anticipi ricevuti

Articolo 33. Impegni del beneficiario successivi al collaudo delle opere

Articolo 34. Disposizioni finanziarie

Articolo 35. Chiarimenti e informazioni (FAQ)

Articolo 36. Informazioni sul procedimento amministrativo

Premessa

L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) è disciplinata dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e succ. mod e int.

L'allegato VII del citato regolamento (UE) 2021/2115 che, nel definire le dotazioni finanziarie per gli interventi nel settore vitivinicolo, assegna all'Italia una dotazione finanziaria pari a 323.883.000 di Euro per ciascun anno di vigenza della PAC 2023/2027.

Nel Piano strategico nazionale presentato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, sono stati definiti gli interventi da realizzare nel settore vitivinicolo nel periodo di programmazione 2023-2027;

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è prevista dall'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dal Programma nazionale di sostegno del settore vino.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con il decreto n. 646643 del 16 dicembre 2022 e succ. mod. e int., ha emanato le disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2024/2025.

Il Decreto Ministeriale n. 400046 del 28 luglio 2023 stabilisce che le domande devono essere basate sul nuovo schedario vitivinicolo grafico. Tuttavia, considerato che lo schedario grafico non è stato completato, la presentazione delle domande 2024/2025 per la Regione Umbria è basata sullo schedario alfanumerico, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 166258 del 10 aprile 2024.

Le presenti disposizioni stabiliscono le condizioni regionali per l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l'annualità 2024/2025, previsto tra gli interventi settoriali nel Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027.

L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) è disciplinata dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il quale all'articolo 46 prevede la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Articolo 1

Finalità

L'attuazione dell'intervento nella Regione Umbria, si pone l'obiettivo di aumentare la competitività delle imprese dei produttori vitivinicoli regionali, attraverso l'adeguamento delle strutture viticole e della composizione ampelografica dei vigneti ai nuovi orientamenti dei consumi.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle richieste del mercato;
- migliorare la qualità delle produzioni;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legata al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- migliorare le tecniche di gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente avviso valgono le seguenti definizioni.

Appezzamento: insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore.

Attività: elenco interventi previsti nelle DRA regionali come ammissibili tra le seguenti: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – cfr regolamento 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv).

Azioni: singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 646643 del 16/12/2022 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc).

Autorizzazione al reimpianto: autorizzazione al reimpianto di un vigneto concessa ovvero convertita a partire da un precedente diritto di impianto/reimpianto a norma del Reg. (UE) n.

1308/13, del decreto ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022 e della D.G.R. n. 1250/16 e succ. mod e int.

Azienda: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della propria attività.

Azienda agricola: l'azienda agricola è definita come l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, oltre agli impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica o società che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore per il tramite di manodopera salariata e/o partecipanti), sia in associazione. A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico - economiche.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto.

Campagna vitivinicola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuata la ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti e della quale dispone a titolo legittimo.

Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica: i consorzi di tutela che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 o del Decreto legislativo n. 61/2010.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.

CUAA: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Dichiarazione obbligatoria: dichiarazione di vendemmia e/o produzione vino e mosto presentate ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) 2018/273.

D.M. decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) 16 dicembre 2022 n. 646643.

DRA: Disposizioni regionali attuative dell'intervento.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

Fascicolo aziendale: insieme di informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe degli Organismi Pagatori con le informazioni delle banche dati della Pubblica Amministrazione e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Giorni: in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva, la si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo

GIS: Sistema informativo geografico che associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici

Impianto/Nuovo impianto: impianto di un vigneto per la produzione di uve da vino in cui sono presenti, oltre alle barbatelle di vite, i pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché almeno il primo palco di fili anche laddove la forma di alleamento ne preveda più di uno.

Istruzioni operative n. 61 del 21 maggio 2024: Istruzioni operative di O.P. AGEA per l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2024/2025.

Varianti: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante assoggettata ad approvazione:

Modifiche minori: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una comunicazione all'Ente Istruttore (Regione/P.A. territorialmente competente).

Operazione: azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno (cfr articolo 1 comma 3 del regolamento delegato).

Organismo pagatore: AGEA – O.P. con sede legale in Via Palestro, 81 - 00185 Roma.

Potenziale produttivo aziendale: superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino e le autorizzazioni per reimpianto e nuovo impianto possedute

Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013.

Rinnovo normale del vigneto: il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del D.M. n. 93849 del 28 febbraio 2022.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 e dal Reg. (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C.

Superficie vitata ai fini del pagamento dell'aiuto: in fase di collaudo delle opere realizzate, la superficie vitata è definita in conformità all'art. 44 del Reg. (UE) n. 2016/1150, e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) da applicarsi ai bandi RRV dell'annualità 2024/2025. Le Tabelle elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023 - 2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale.

Trasmissione documentazione: Inserimento mediante *upload* nell'applicativo settoriale SIAN di tutti gli allegati previsti dalle domande. La documentazione con firma autografa dovrà essere comunque inviata alla Regione Umbria.

Particella viticola: rappresenta spazialmente il vigneto ed è caratterizzata da una precisa superficie vitata calcolata con strumenti geo-spaziali.

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una particella catastale omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d'impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale in tal caso è fatto obbligo di indicare "altri a bacca bianca" o altri a bacca rossa" o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), anno di impianto e forma di allevamento.

Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee impiantate da un unico soggetto che interessa una o più unità vitate o parti di esse in ogni caso contigue.

Vigneto eroico: vigneto definito all'articolo 2 comma 1 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899.

Vigneto storico: vigneto definito all'articolo 2 comma 1 2 e articolo 3 comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899.

Vino a DOP: vino a Denominazione di Origine Protetta (DOC e DOCG).

Vino a IGP: vino con Indicazione Geografica Protetta.

Articolo 3

Beneficiari

I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Possono altresì beneficiare dell'aiuto i richiedenti in possesso di autorizzazioni al reimpianto di vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

E' escluso dalla misura anche l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016, punto 9.

Le domande di aiuto per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti possono essere presentate dai seguenti soggetti:

a) imprenditori agricoli singoli e associati;

- b) società di persone e di capitali esercenti attività agricola;
- c) cooperative agricole;
- d) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) consorzi di tutela dei vini a DOP/IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 o del Decreto legislativo n. 61/2010.

Articolo 4

Progetti singoli e collettivi

Le domande di aiuto presentate dai soggetti di cui all'art. 3, possono riguardare progetti singoli o collettivi.

Il progetto singolo è presentato da produttori proprietari e/o conduttori delle superfici oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione.

I progetti collettivi riguardano interventi realizzati da una pluralità di produttori, almeno due, i quali al momento della presentazione della domanda devono risultare regolarmente associati all'organismo associativo titolare del progetto collettivo. I progetti collettivi possono essere presentati esclusivamente dai soggetti indicati alle lettere c) d) ed e) di cui all'articolo 3.

Sia nel caso di progetti singoli che collettivi, gli aiuti sono erogati dall'Organismo Pagatore AGEA, direttamente al singolo produttore, persona fisica o giuridica, conduttore dell'azienda agricola che presenta la domanda di aiuto, in regola con le norme unionali, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

Il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali non iscritti nello schedario viticolo e a superfici vitate prive di autorizzazione.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, deve allegare alla domanda il consenso all'intervento settoriale sottoscritto dal/i proprietario/i.

I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale e nello schedario viticolo del richiedente.

Articolo 5

Attività ammissibili

Per l'annualità 2024/2025, il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti attività di intervento.

A – Riconversione varietale, che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale.

B – Ristrutturazione, che consiste:

- 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole da un punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

Le attività di reimpianto cui alle lettere A) e B) devono essere effettuate attraverso uno o più dei seguenti interventi, nel rispetto delle procedure rispettate per la concessione e l'utilizzo delle autorizzazioni previste dalle disposizioni regionali vigenti di cui alla D.G.R. n. 1314/2023.

- a) mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;
- b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso (reimpianto anticipato);
- c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione al reimpianto.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile oltre che conformi ad almeno uno dei disciplinari di produzione dei vini DOP/IGP della Regione Umbria.

Limitatamente alla campagna 2024/2025, non sono ammissibili all'aiuto gli interventi di sovrinnesto e le azioni di miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, in quanto i relativi costi non sono previsti nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) elaborate per la nuova

programmazione della PAC 2023/2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale.

Tenuto conto che il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 non ha disciplinato i requisiti previsti all'art. 11, commi da 4 a 8 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e, in particolare, il comma 4, lettera a), relativi all'ammissibilità degli impianti irrigui sui vigneti, tali impianti, quale miglioramento delle tecniche di gestione non sono ammissibili per la campagna 2024/2025.

Per l'annualità 2024/2025 non sono pertanto ammissibili all'aiuto gli interventi che prevedono:

- a) il sovrainnesto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) punto 2) del D.M. n. 646643/2022;
- b) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti di cui all'art. 5, comma 2 del medesimo decreto;
- c) la realizzazione ex novo e/o la sostituzione totale o parziale di impianti irrigui dei vigneti.

La misura non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita naturale, ai sensi dell'articolo 46 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;
- agli interventi relativi a superficie vitate irregolari impiantate in violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- agli impianti viticoli che negli ultimi 10 anni hanno beneficiato degli aiuti comunitari per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- all'estirpazione dei vigneti infetti e la perdita di reddito a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie;
- ad interventi relativi alla normale gestione dei vigneti.

Non sono inoltre ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spese:

- spese tecniche e generali finalizzate alla presentazione delle domande di aiuto/pagamento;
- analisi del terreno;
- operazioni di livellamento, spietramento, drenaggio del terreno nel quale sarà effettuato il reimpianto del vigneto;
- interventi per la protezione del vigneto contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;
- costruzione di frangivento e muri di protezione;
- realizzazione di passi carrai e strade carrozzabili, sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto;
- ricostruzione o realizzazione di terrazzamenti del vigneto, con o senza muri di pietra;
- installazione di copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
- acquisto di trattori o di altri mezzi di trasporto.

Articolo 6

Localizzazione degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione possono essere realizzati nell'ambito dell'intero territorio regionale. I vigneti realizzati dovranno essere conformi ad almeno uno dei disciplinari di produzione dei vini DOP/IGP della Regione Umbria.

Articolo 7

Superficie minima e massima

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell'ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di 0,5 ettari.

Per le aziende che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di 0,3 ettari.

Nel caso di progetti collettivi presentati da organismi associativi la superficie minima complessiva oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione è stabilita in 5 ettari.

Per le aziende che partecipano ad un progetto collettivo la superficie minima ammissibile è fissata in 0,3 ettari.

La superficie massima ammissibile all'aiuto per ciascuna domanda di sostegno e per ciascun beneficiario indentificato attraverso il CUA, non può essere superiore a 10 ettari.

Articolo 8

Vigneti storici ed eroici

Per l'annualità 2024/2025 non è prevista la riserva pari al 20% del plafond assegnato annualmente alla Regione per le azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici individuate come vigneti storici ed eroici come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899, in quanto la Regione Umbria, alla data del presente avviso, non ha riconosciuto alcuna superficie come vigneto "eroico" o "storico". Pertanto i fondi previsti di cui al successivo articolo 34 sono integralmente destinati al finanziamento delle attività di ristrutturazione e riconversione varietale dei vigneti previste dall'articolo 5.

Eventuali vigneti "eroici" o "storici" che rientrano nella definizione e rispettano i criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 6899/2020, anche se non ancora riconosciuti come tali dalla Regione, possono accedere all'aiuto per le attività di ristrutturazione e riconversione indicate all'articolo 5 con i livelli di contributo previsti all'articolo 10.

Articolo 9

Condizioni di ammissibilità

L'agricoltore, prima di presentare domanda di aiuto, deve costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 e dalla circolare AGEA.2023.67143 del 12 settembre 2023 e s.m.i.

In particolare, l'azienda agricola costituisce il fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare nell'ipotesi di impresa individuale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. MASAF n. 99707 del 1° marzo 2021 il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

La mancanza di uno o più dei seguenti requisiti comporta la non ammissibilità parziale o totale della domanda di sostegno.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- essere titolare di partita IVA;
- essere iscritto al registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.;
- avere la disponibilità delle superfici agricole risultante da Fascicolo aziendale come proprietario e/o comproprietario e/o affittuario e/o usufruttuario dei terreni oggetto di impegno per almeno 5 anni dal pagamento del saldo. I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto dell'impianto del vigneto, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i o comproprietari/i. Non sono ammissibili altre forme di possesso (es. comodato, ecc.) al di fuori di quelle sopra elencate;
- aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del produttore se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica, nel quale devono risultare inserite tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superficie stesse;
- essere in regola con la normativa comunitaria, e nazionale regionale in materia di potenziale viticolo;
- essere in regola con la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto ai sensi dei regolamenti (UE) n. 273/2018 e n. 274/2018, relativa all'ultima vendemmia precedente la data di presentazione della domanda;

- le superfici vitate oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione/sovrainnesto, non devono risultare in anomalia nello schedario viticolo regionale (verificare).

Ai fini dell'erogazione degli aiuti di cui al presente avviso, il richiedente è altresì tenuto a richiedere il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di potenziale viticolo ed alle disposizioni e procedure regionali approvate con la D.G.R. n. 1314/2023.

In ogni caso le eventuali autorizzazioni al reimpianto da utilizzare derivanti da estirpazione di un vigneto, devono essere definite prima della proposta di liquidazione del saldo del contributo.

In caso di reimpianto anticipato, il richiedente, insieme alla domanda di sostegno, deve presentare alla Regione la relativa richiesta di autorizzazione di cui al mod. ARA di cui alla D.G.R. n. 1314/2023.

La domanda di sostegno deve prevedere:

- a) una descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Il criterio di ammissibilità contrassegnato dalla lettera b), costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere obbligatoriamente esplicitato nella domanda, pena la non ammissibilità della stessa.

Il cronoprogramma è vincolante su un piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento del saldo. Il richiedente è pertanto tenuto a presentare la domanda di pagamento del saldo secondo lo scadenziario previsto nella domanda iniziale e, comunque, entro il terzo anno successivo alla data di finanziabilità della domanda di aiuto.

Eventuali variazioni di quanto indicato, nel caso di modifica del cronoprogramma, devono essere oggetto di apposita richiesta di modifica inviata alla Regione, le quali potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte della Regione per l'esercizio finanziario coinvolto e, comunque, non oltre il terzo anno successivo alla data di finanziabilità della domanda di sostegno.

Le tempistiche e il cronoprogramma delle attività devono inoltre essere compatibili con la validità delle autorizzazioni connesse alla domanda di sostegno.

.Articolo 10

Definizione del sostegno

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato nelle seguenti forme.

- a) *compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento;*
- b) *contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione.*

La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e, per l'annualità 2024/2025, è fissata nell'importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha per gli interventi che prevedono l'estirpazione e il reimpianto.

Tale compensazione è stata calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010 e successive modificazioni.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora il beneficiario sia già in possesso di autorizzazione al reimpianto al momento della presentazione della domanda di sostegno o se l'intervento è realizzato con l'impegno ad estirpare una equivalente superficie vitata (reimpianto anticipato).

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), è erogato nel limite del 50%, sulla base delle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) riportati nella successiva *Tabella 1*), basati sull'unità di misura delle superfici vitate effettivamente misurate conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/126.

Inoltre, sono ammissibili al contributo relativamente ai costi di ristrutturazione e di riconversione quelli riferiti all'estirpazione del vigneto ammesso, di superficie pari a quella reimpiantata con l'intervento settoriale, di importo unitario riportato nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU).

La superficie estirpata è misurata con le regole dell'art. 42 del regolamento (UE). 2022/126 previste per il campione del 5% delle superfici estirpate e richieste a contributo, da misurarsi senza applicare la tolleranza tecnica.

La tolleranza tecnica di misurazione va applicata nelle misurazioni dei vigneti in fase di controllo in loco dopo la conclusione dell'operazione e precedente il pagamento finale e va considerata sia in senso negativo che positivo, determinando l'intervallo di superficie misurata entro il quale può essere considerata corretta ai fini del pagamento la superficie dichiarata.

Sono ammissibili al contributo i costi dell'impianto del vigneto ammesso, di superficie pari o superiore a quella estirpata (se ad es. si aggiungono impianti da autorizzazioni al reimpianto già rilasciate) che rispettano le caratteristiche, le forme di allevamento e le densità di impianto indicate nella nota metodologica e nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) stesse.

Non sono ammessi all'aiuto impianti di vigneto realizzati con l'utilizzo, per le strutture di sostegno, di materiali usati (pali, fili, accessori, ecc.)

In ogni caso il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento del saldo con le modalità successivamente indicate, le fatture e, se del caso su richiesta della Regione, altra documentazione relativa certificazione vivaistica delle barbatelle, al fine di verificare:

- a) l'utilizzo di materiale vegetale certificato da un punto di vista fitosanitario;
- b) che il materiale di sostegno utilizzato nell'impianto sia nuovo e non usato;
- c) che le spese eleggibili a finanziamento e le azioni ammissibili siano state effettuate nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto ed entro la data di presentazione della domanda di saldo.

Ai fini del riscontro della pendenza maggiore o minore del 15% del vigneto interessato da ristrutturazione o riconversione, indicata nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU), AGEA – O.P. farà riferimento alle funzionalità e alle informazioni rese disponibili dai sistemi informativi in uso.

Le spese eleggibili al finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi e della presentazione della domanda di pagamento finale del saldo.

Tabella 1)

Tabella Standard dei Costi Unitari (TSCU) applicati nella Regione Umbria per la campagna 2024/2025

N.	Tipologia intervento	Tipologia impianto	Range di densità (p./ha)	Giacenza vigneto	Costo semplificato senza impianto di irrigazione (€/ha)
1	impianto	spalliera	2000-3774	pianeggiante	€ 22.698,00
2	impianto	spalliera	2000-3774	pendenza >15%	€ 22.895,00
4	impianto	spalliera	3775-4107	pianeggiante	€ 23.854,00
5	impianto	spalliera	3775-4107	pendenza >15%	€ 24.063,00
7	impianto	spalliera	da 4108	pianeggiante	€ 25.651,00
8	impianto	spalliera	da 4108	pendenza >15%	€ 25.876,00
9	estirpazione vecchio vigneto	tutte le forme di allevamento	-	-	€ 1.968,00

Nota esplicativa della tabella

I valori di costi standard degli impianti riportati nella *Tabella 1)* includono le seguenti voci di costo:

Lavorazioni preparatorie del terreno compreso lo scasso (sono escluse le spese per operazioni di livellamento, spietramento, realizzazione di scoline, drenaggio ,ecc.)

Concimazione di fondo (è escluso il costo per l'eventuale analisi del terreno)

Squadro e picchettamento dell'impianto

Acquisto e messa a dimora delle barbatelle (sono utilizzabili solo barbatelle certificate)

Acquisto e posa in opera della struttura di sostegno/tutoraggio (pali, fili, ancoraggi e altri accessori)
Il valore di costo standard dell'estirpazione comprende lo svellimento e la rimozione dei ceppi, nonché la rimozione e lo smaltimento a norma di legge dei materiali costituenti le strutture di sostegno

Articolo 11

Modalità tecniche di esecuzione degli interventi

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Umbria di cui alla D.G.R. n. 1314/2023.

Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento a "spalliera" intendendo con tale termine esclusivamente quelle a "cordone speronato" e a "guyot", ritenute le più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali.

Non sono pertanto ammissibili a contributo gli impianti realizzati con altre forme di allevamento ad alberello, pergola o tendone o altre forme di allevamento per le quali non sono state elaborate le Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU).

In ogni caso, gli impianti/reimpianti, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno/pagamento e il recupero di eventuali anticipi già erogati, devono essere realizzati con una densità minima di almeno 3.000 ceppi per ettaro. Per gli impianti da destinare alla produzione di vini DOP/IGP il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/IGP.

Articolo 12

Procedura di selezione delle domande

La Regione esamina le domande di sostegno pervenute sulla base dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 9 e, con atto del Dirigente del Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, ammette a finanziamento le domande risultate ammissibili.

Se il budget a disposizione della Regione per l'intervento per l'annualità 2024/2025 non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, dopo aver esaminato le domande di aiuto sulla base dei criteri di ammissibilità, si procederà ad attribuire alle stesse i punteggi in base ai criteri di priorità riportati nella seguente *Tabella 2*).

<i>Tabella 2)</i>		
N. criterio	Criteri di priorità applicati alle domande di sostegno per l'intervento delle ristrutturazione e riconversione dei vigneti	Punteggio
<i>1</i>	<i>Tipologia di richiedente</i>	<i>max 30 punti</i>
<i>1a</i>	Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni	10
<i>1b</i>	Domanda inserita in un progetto collettivo presentato da organismi associativi in possesso di un impianto di trasformazione delle uve (1)	10
<i>1c</i>	Domanda presentata da soci di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge n. 238/2016 e del D. Lgs. n. 61/2010	6
<i>1d</i>	Domanda presentata da beneficiario che non ha presentato domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne 2022/2023 e 2023/2024	4

2	<i>Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate</i>	<i>max 25 punti</i>
2a	Domanda presentata da aziende con produzioni viticole biologiche certificate ai sensi dei Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) 203/2012, che interessino almeno il 50% della superficie vitata totale aziendale risultante dal fascicolo aziendale (2)	10
2b	Domanda presentata per produzioni vitivinicole a DOP (3)	15
2c	Domanda presentata per produzioni vitivinicole a IGP (3)	5
3	<i>Particolari situazioni aziendali</i>	<i>max 20 punti</i>
3a	Aziende e/o superfici vitate localizzate nei comuni terremotati di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (4)	20
4	<i>Tipologia degli interventi proposti – Investimenti che riguardano le attività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 del D.M. n. 646643/22 (5)</i>	<i>max 25 punti</i>
4a	Domanda di sostegno con superficie ammessa per un intervento di estirpazione e reimpianto superiore al 75 % rispetto al totale della superficie ammessa	25
4b	Domanda di sostegno con superficie prevalente ammessa (maggiore del 50%) per un intervento realizzato mediante l'utilizzo di un'autorizzazione già in possesso del richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno	15
4c	Domanda di sostegno con superficie prevalente ammessa (maggiore del 50%) per un intervento realizzato attraverso il reimpianto anticipato previsto dalla D.G.R. n. 1314/2023	10
Punteggio massimo ottenibile		100

Di seguito si riportano le indicazioni per l'attribuzione dei punteggi.

(1) Il punteggio di cui alla lettera 1b è desunto dalla dichiarazione vitivinicola 2023/2024 presentata dall'organismo associativo.

(2) Il punteggio di cui alla lettera 2a è desunto dal fascicolo aziendale e dalla banca dati SIAN degli operatori biologici e/o alle certificazioni rilasciate dagli organismi di controllo.

(3) I punteggi di cui alle lettere 2b e 2c, non cumulabili, sono desunti dalle informazioni dichiarate nella domanda di aiuto relative all'ubicazione degli impianti ristrutturati e varietà impiegate nel rispetto dei disciplinari. Nel caso in cui nella domanda siano previste attività per la produzione di più vini DOP/IGP, verrà attribuito il punteggio previsto per la/le attività che risultano prevalenti in termini di superficie ammessa.

(4) Per l'attribuzione del punteggio 3a si considera la localizzazione del centro aziendale ovvero delle superfici vitate oggetto di intervento come indicate nella domanda di sostegno. I Comuni terremotati sono quelli riportati nell'allegato 1 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e cioè: Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Spoleto.

(5) I punteggi previsti nell'ambito del criterio 4 sono desunti dalla domanda di aiuto e non sono cumulabili. Il richiedente nella domanda di aiuto indicare un solo punteggio in base alla/e attività prevalente/i.

I criteri di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del rappresentante legale. Nel caso in cui sia presente una legale rappresentanza congiunta si considera l'età del legale rappresentante più giovane.

Sono ammesse a contributo le domande di sostegno secondo l'ordine dell'eventuale graduatoria, fino ad esaurimento del budget disponibile per l'annualità 2024/2025, decurtato delle somme già impegnate per i pagamenti a saldo delle domande di aiuto ammesse a contributo nelle annualità precedenti.

Le domande ammissibili al sostegno ma non finanziabili per esaurimento del budget disponibile per l'annualità, non potranno essere finanziate con le risorse dell'annualità successiva.

Articolo 13

Tipologia di pagamento degli aiuti

Il richiedente all'atto della presentazione della domanda di sostegno, dichiara la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

a) pagamento a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata;

ovvero

b) pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso. La percentuale di anticipo erogabile è stabilita nell'atto di approvazione dell'ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto tenuto conto del plafond disponibile per l'intervento e dell'importo complessivo del contributo ammissibile all'aiuto per l'annualità.

Il saldo del contributo sarà erogato dopo l'effettuazione dei previsti controlli in loco e amministrativi.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso. Il restante 20% sarà erogato dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione a favore di AGEA – O.P., pari al 110% del valore dell'anticipo. Con riguardo alla richiesta di pagamento dell'anticipo la stessa può essere effettuata contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno, attenendosi alle istruzioni operative previste dall'Organismo pagatore n. 61/2024.

Articolo 14

Presentazione delle domande

I soggetti interessati a presentare la domanda di sostegno per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono, in primo luogo, costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

Il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L'articolo 9, paragrafo 3 del suddetto decreto, prevede che l'aggiornamento del piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di coltivazione sono definite nella Circolare AGEA. ACIU 2015 prot. n. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

La domanda di sostegno, pertanto, è disposta in base ai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda o meno. Le superfici a vigneto devono inoltre essere opportunamente definite e verificate nell'ambito dello schedario viticolo gestito dalla Regione Umbria.

14.1 Tipologie di domande e termini di presentazione

Le tipologie di domande previste nell'ambito dell'intervento, sono le seguenti:

- domanda di sostegno (con eventuale richiesta di pagamento dell'anticipo);
- domanda di variante;
- domanda di pagamento di saldo.

Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda di sostegno, dichiara la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

a) pagamento a collaudo dei lavori;

ovvero

b) pagamento in forma anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso, previa presentazione di una garanzia/cauzione con successiva

liquidazione del saldo al collaudo, al netto dell'anticipo. La percentuale di anticipo erogabile è stabilita nell'atto di approvazione dell'ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto tenuto conto del plafond disponibile per l'intervento. Il saldo del contributo sarà erogato dopo l'effettuazione dei previsti controlli in loco e amministrativi.

Per le domande di sostegno è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- *Domanda iniziale*;
- *Domanda di modifica*, prevista solo per le domande di sostegno nel caso in cui vi sia la necessità di modificare la domanda precedentemente rilasciata. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire. La domanda di modifica può essere presentata e rilasciata non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione e rilascio delle domande di sostegno.

Per le domande di sostegno e le domande di pagamento a saldo, è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- *“Domanda iniziale”*;
- *“Domanda di modifica”* prevista solo per le domande di sostegno nel caso in cui vi sia la necessità di modificare la domanda precedentemente rilasciata. In tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

La domanda di modifica deve essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti per la domanda di sostegno. La domanda di modifica può essere presentata e rilasciata non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione e rilascio delle domande di sostegno.

È inoltre prevista la possibilità di presentare una domanda di variante (come indicato al successivo articolo 19) in caso di richiesta:

1. di variazione delle opere da eseguire (modifica delle sole attività riferite al nuovo impianto);
2. di variazione della modalità di erogazione del contributo (saldo a collaudo senza anticipo, oppure con anticipo e saldo residuo a collaudo);
3. di variazione del beneficiario in caso di subentro;
4. di variazione del cronoprogramma.

Il richiedente non proprietario delle superfici interessate dalla domanda di ristrutturazione e riconversione vigneti, deve allegare alla domanda di sostegno il consenso sottoscritto dal proprietario o dall/i comproprietario/i, utilizzando il modello di consenso *allegato 5* alle istruzioni operative AGEA n. 61 del 21 maggio 2024, corredato della copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora risultino più comproprietari, il suddetto modello deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi.

Le domande che fanno parte di progetti collettivi devono essere opportunamente identificate e raggruppate. In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo, deve presentare una domanda autonoma con tutta la documentazione prevista dal presente avviso e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.

14.2 Termini di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di saldo

Il termine per la presentazione e rilascio informatico della domanda di sostegno all'AGEA – O.P. è disposto per la campagna 2024/2025, ai sensi del D.M. n. 75113 del 15 febbraio 2024, al **14 giugno 2024**.

In base al cronoprogramma indicato nella domanda di sostegno, la domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata e rilasciata:

- a) entro il **20 giugno 2025**, oppure
- b) entro il **20 giugno 2026**, oppure
- c) entro il **20 giugno 2027** (l'anno deve essere indicato nella domanda di sostegno - cronoprogramma per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo).

Per la campagna 2024/2025 la domanda di modifica alla domanda di sostegno deve essere rilasciata, tramite gli applicativi SIAN, entro e non oltre il **14 giugno 2024**.

Esclusivamente per le domande di pagamento del saldo è possibile eseguire il rilascio entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della domanda stessa. In tal caso, verrà applicata una **penalità pari all'1% del contributo accertato finale** riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta

scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e saranno rigettate.

Le suddette tempistiche devono inoltre essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

14.3 Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN

La compilazione e presentazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione da AGEA – O.P. sul portale SIAN. Non sono pertanto ricevibili le domande che pervengano con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo di AGEA – O.P. e relativa data di presentazione.

Al riguardo si precisa che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata ad AGEA – O.P.

La sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda ad AGEA – O.P. e pertanto in tal caso la stessa è irricevibile.

Le modalità di presentazione telematica delle domande, sono le seguenti:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato da AGEA – O.P., previo conferimento di un mandato;
- b) mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

I mandati e le deleghe di cui al precedente punto a) sono registrati sul portale SIAN.

La domanda di sostegno è strutturata per ambito regionale e qualora un produttore intenda beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

Nella compilazione di una domanda di sostegno va indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse (termine presentazione domanda di pagamento saldo);
- le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. Tale criterio costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere assolutamente esplicitato nella domanda pena l'inammissibilità della stessa.

Le domande, redatte secondo la modulistica allegata alle istruzioni operative AGEA n. 61 del 21 maggio 2024, devono essere sottoscritte dal richiedente ed essere complete di tutti gli allegati previsti dall'articolo 14.6 (domanda di sostegno) e dall'articolo 22 (domanda di pagamento a saldo).

14.4 Domande in proprio (utenti qualificati)

I produttori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA possono anche presentare domanda direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
2. SPID.

I produttori che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione per l'accesso al sistema e di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni che verranno presentate telematicamente. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo internet: <http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>

L'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit. Gli utenti che vorranno accedere al portale SIAN

mediante una delle due possibilità sopra indicate dovranno seguire le procedure descritte nell'*allegato 4* alle istruzioni operative AGEA n. 61 del 21 maggio 2024.

14.5 Obbligo della posta elettronica certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici. La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'*allegato 6* alle istruzioni operative AGEA n. 61 del 21 maggio 2024.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio AGEA a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

14.6 Trasmissione delle domande alla Regione e documentazione da allegare

Le domande di cui all'articolo 14.2, corredate da tutti i documenti previsti dal presente avviso, dovranno essere trasmesse alla Regione Umbria – Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale - Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari – esclusivamente attraverso la piattaforma Servizi in rete della Regione Umbria all'indirizzo <https://serviziinrete.regione.umbria.it/Servizi/RicercaServizi>, nella quale è attiva la sezione dedicata all'OCM Vino – ristrutturazione vigneti, entro il termine massimo di **7 giorni** dalla data di rilascio telematico della domanda, unitamente a copia di un valido documento di identità del richiedente e di tutta la documentazione prevista dal presente avviso.

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati, deve essere accompagnata da un elenco di dettaglio, nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o libero professionista abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Alla domanda di sostegno va allegata la documentazione di seguito elencata, **la quale dovrà essere caricata, mediante upload di ogni file, in formato “.pdf” con una dimensione massima di 10 Megabyte, all'interno dell'applicativo sul portale SIAN.**

1. Relazione sottoscritta dal richiedente nella quale emerga, per gli interventi che si intendono realizzare:
 - a. il programma degli interventi distinti per attività e per destinazione produttiva (vini DO/IG);
 - b. il cronoprogramma con il termine previsto per la realizzazione delle attività;
 - c. gli obiettivi e la rispondenza alle finalità previste dalle disposizioni regionali;
 - d. una descrizione dettagliata delle operazioni previste per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e/o riconversione oggetto della domanda di sostegno, indicando anche elementi tecnici di carattere quantitativo (sesto di impianto, n. di barbatelle da impiantare, tipologia e numero di pali previsti, ecc.);
 - e. una valutazione delle potenzialità del/i vino/i per il/i quale/i si realizza il progetto di ristrutturazione dei vigneti.

Nel caso di progetti collettivi, oltre alla documentazione specifica per singola domanda, deve essere presentata una relazione a cura dell'organismo collettivo con specificazione dei partecipanti.

2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di consenso all'esecuzione degli interventi rilasciata dal/i proprietario/i o dal/i comproprietario/i, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dei terreni oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione, redatta in conformità all'allegato 5 alle istruzioni operative AGEA n. 61 del 21 maggio 2024.
3. Planimetrie catastali dettagliate in scala 1:2.000 (o ortofoto con reticolo catastale) delle particelle interessate dagli interventi, sia di estirpazione che di impianto/reimpianto, per ciascuna attività oggetto della domanda.
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente per l'invio delle previste comunicazioni da parte della Regione, redatta in conformità all'allegato 6 alle istruzioni operative AGEA n. 61 del 21 maggio 2024
5. Nel caso di società o organismo associativo, delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa o organismo associativo, che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda.
6. Solo nel caso di progetti collettivi:
 - elenco sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo associativo titolare del progetto collettivo con indicati il CUAA, le denominazioni dei soggetti richiedenti aderenti al progetto e le relative superfici che ciascuno di essi chiede di ristrutturare;
 - dichiarazione di ciascun richiedente di adesione all'organismo collettivo in qualità di socio dello stesso.

Articolo 15

Istruttoria regionale delle domande di sostegno e graduatoria

La Regione effettua i previsti controlli di ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità su tutte le domande presentate, con le modalità stabilite da AGEA – O.P. nelle istruzioni operative n. 61 del 21 maggio 2024.

15.1 Controlli di ricevibilità

La Regione accerta la ricezione delle domande e dei relativi allegati entro i termini di cui all'articolo 14.6, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

15.2 Controlli di ammissibilità

La Regione effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 e dalle istruzioni operative AGEA n. 51 del 21 maggio 2024.

In questa fase, l'istruttore, può richiedere all'azienda che ha presentato la domanda di sostegno, i necessari chiarimenti con l'eventuale richiesta di documentazione integrativa, utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

Il responsabile del procedimento, seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno, per il quale è effettuata una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un istruttore revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

15.3 Controlli in loco ex-ante

AGEA – O.P. estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per ogni Regione, per il quale la stessa Agenzia effettua la verifica in loco (ex-ante) degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata come indicato all'art. 42, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2022/126.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art. 46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. (UE) n. 1308/2013, riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

Pertanto, al fine di consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate solo a partire dal **5 novembre 2024**, salvo posticipo di tale data a seguito di convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso. La convocazione sarà comunque notificata dall'AGEA alla ditta interessata prima del **15 novembre 2024**.

Si raccomanda alle aziende di presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata AIR agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati. In caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a ristrutturazione/riconversione (varietà, sistema di allevamento e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato nella domanda di sostegno, sono vincolanti per l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda stessa.

Non saranno considerati ammissibili, a seguito dei controlli in loco ex-ante:

- i vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- i vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- i vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quella dichiarata;
- i vigneti che risulteranno realizzati su "superfici abbandonate" come definite all'art.2, paragrafo 1, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata non regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate ad ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

Le superfici oggetto di ristrutturazione e riconversione sono misurate ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1 del Reg. (UE) 2022/126. La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo i cui esiti sono registrati da AGEA sul SIAN, rendendoli disponibili alla Regione. **Le superfici riscontrate difformi non potranno essere oggetto dell'aiuto previste dall'intervento.**

15.4 Graduatoria delle domande di sostegno e comunicazione esiti ammissibilità e finanziabilità

Limitatamente alla campagna 2024/2025, ai sensi del D.M. n. 75113 del 15 febbraio 2024, il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande ammissibili è fissato al **13 dicembre 2024**.

Le Regioni devono comunicare ai produttori l'esito della finanziabilità entro e non oltre 15 giorni dalla definizione della graduatoria di finanziabilità.

Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità, alle stesse sono attribuiti i punteggi sulla base dei criteri di priorità stabiliti all'articolo 12.

Sono ammesse al finanziamento tutte le domande risultate ammissibili fino ad esaurimento del budget disponibile per l'annualità 2024/2025 stabilito dalla D.G.R. n. 1391 del 28.12.2023.

Il Dirigente del servizio sviluppo imprese agricole e delle filiere agroalimentari, con proprio atto, approva l'ammissibilità delle domande, l'eventuale graduatoria e la finanziabilità delle stesse, nonché la declaratoria delle domande irricevibili e non ammissibili.

La Regione, comunica ai richiedenti a mezzo PEC entro 30 giorni l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno.

Nel caso in cui in sede di verifica della ricevibilità o dell'istruttoria di ammissibilità vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

Nel caso di domande di sostegno con richiesta di anticipo, con la comunicazione di ammissibilità/finanziabilità sarà richiesto al beneficiario di presentare entro il termine indicato, la dichiarazione di inizio lavori e la garanzia fidejussoria a favore di AGEA O.P. pari al 110% dell'anticipo liquidabile.

Nella comunicazione di finanziabilità, sarà riportata la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo, tenuto conto del cronoprogramma delle attività inserito nella domanda di sostegno e della scadenza per l'utilizzo dell'autorizzazione al reimpianto.

15.5 Presentazione di ricorso

I richiedenti possono presentare ricorso alla Regione Umbria, avverso i provvedimenti di concessione o di esclusione dal finanziamento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 16

Domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fidejussoria

I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di sostegno con pagamento anticipato, entro il termine del **15 aprile 2025**, salvo diversa disposizione del Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari regionale, devono far pervenire alla Regione Umbria l'attestazione di inizio lavori secondo il modello predisposto dalla Regione ed inviato al beneficiario con la comunicazione di ammissibilità e la garanzia fideiussoria a favore di AGEA – O.P., secondo quanto previsto da AGEA con circolari prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i.

Tale garanzia, assicurativa o bancaria, dovrà essere rilasciata da primari istituti di cui al decreto 15 aprile 1992 e successive modifiche, inseriti nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare cauzione a favore dell'AGEA – O.P. gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla delibera commissariale n. 2275 del 22.12.99, AGEA – Organismo Pagatore non può accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari diversi dalle banche.

Le domande di sostegno con pagamento anticipato le cui garanzie fidejussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti o che non risultino conformi alle disposizioni dell'AGEA – O.P., non saranno inserite negli elenchi di liquidazione.

Dalla campagna 2008/2009 AGEA – O.P., in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi da OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore di AGEA – O.P. ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il **15 aprile 2025**, alla Regione Umbria – Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, salvo diversa disposizione regionale.

Il Servizio regionale verifica la presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente, inserisce nel SIAN i dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima e provvede alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie devono pervenire in originale ad AGEA – O.P. entro il 28 aprile 2025 complete delle rispettive conferme di validità.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da AGEA o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura dell'Ente istruttore.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, la Regione comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione del contributo, immettendo a sistema i relativi dati.

Articolo 17

Rinuncia all'aiuto

Il beneficiario che non intenda procedere nell'esecuzione dei lavori, può comunicare la rinuncia all'aiuto autonomamente, se utente qualificato, o presso qualunque soggetto abilitato al trattamento delle domande di ristrutturazione vigneti (CAA o Libero Professionista), fino a quando la domanda non è stata resa finanziabile dalla Regione. Successivamente alla fase di finanziabilità, il beneficiario può comunicare l'intenzione di rinuncia all'aiuto, tramite PEC, da inviare alla Regione.

La Regione può revocare la domanda di sostegno per istanza del produttore sino ad avvenuta presentazione della domanda di saldo e comunque **non oltre i 30 giorni** precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo.

La Regione procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore.

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute di cui al paragrafo 17 delle istruzioni operative di AGEA n. 61 del 21 maggio 2024, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Articolo 18

Revoca dell'atto di concessione

La Regione può provvedere alla revoca di un atto di concessione per una domanda di aiuto fino all'inserimento della stessa in un elenco di pagamento di domande di saldo, e comunque non nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo o nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di saldo e la chiusura del collaudo finale da parte della Regione.

In caso di revoca successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute di cui al paragrafo 17 delle istruzioni operative di AGEA n. 61 del 21 maggio 2024, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In caso di mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine previsto, la Regione emana un provvedimento di revoca dell'aiuto concesso. In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento per i 3 anni successivi al termine ultimo di presentazione e, in caso di pagamento anticipato, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10%.

Articolo 19

Domanda di variante

Il beneficiario deve essere autorizzato preventivamente dal Servizio regionale ad apportare modifiche rispetto a quanto inizialmente approvato.

Le varianti devono essere presentate obbligatoriamente entro i termini indicati nel presente articolo. Le varianti non possono compromettere gli obiettivi iniziali approvati nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate e comunicate entro e non oltre i termini di seguito indicati.

Le varianti, rispetto a quanto inizialmente approvato, devono essere conseguenza di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, queste devono essere imprevedute e imprevedibili al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Inoltre, le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale la domanda di sostegno è stata ammessa all'aiuto. Non sono pertanto ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto.

Le domande di variante possono essere presentate esclusivamente per le seguenti casistiche:

1. Cambio della attività da eseguire. La variante in questione potrà interessare sole le due attività di ristrutturazione e riconversione e deve avvenire nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria (**nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'allegato 1 della domanda di sostegno**);
2. Tipologia della modalità di erogazione del contributo (con richiesta di anticipo o senza anticipo);
3. Variazione del beneficiario per subentro. Si precisa che tale tipologia non necessita di presenza di cause di forza maggiore/circostanze eccezionali previste invece per il subentro per decesso di cui all'articolo 21.2;
4. Variante al cronoprogramma.

Le modalità di presentazione delle domande di variante sono le medesime descritte all'articolo 14.3. Le domande di variante sono ricevibili solo se presentate e rilasciate telematicamente; altre modalità di inoltro rendono le domande di variante non ricevibili con immediata decadenza.

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata al Servizio regionale competente come previsto all'articolo 14.6, il quale procede alla ricevibilità ed alle successive fasi istruttorie della variante, provvedendo a trasmettere al beneficiario l'autorizzazione alla variante, o il diniego, entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

Le domande di variante devono essere rilasciate prima della comunicazione di ammissibilità al finanziamento ed entro e non oltre i termini di seguito indicati:

- il 15 novembre 2024, per la variante di cui al punto 1);
- il 15 dicembre 2024, la variante di cui al punto 2);
- il 30 novembre dell'anno da cronoprogramma meno 1 (anno cronoprogramma 2026 entro il 30/11/2025), per la variante di cui al punto 3);
- 30 giorni prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo, come da cronoprogramma, e comunque nel limite dei 3 anni dalla finanziabilità (campagna 2024/2025 limite massimo 20/06/2027), per la domanda di variante di cui al punto 4).

Per quanto attiene alle richieste di variazione del cronoprogramma, si specifica che esse potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie da parte della Regione, per l'esercizio finanziario coinvolto.

In nessun caso la variante può determinare un aumento della superficie, del punteggio ammessi o un incremento della spesa iniziale ammessa rispetto alla spesa finanziabile all'aiuto. Pertanto la differenza dell'eventuale maggior spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario e non potrà essere rendicontata e riconosciuta in sede di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Il richiedente può procedere con la variante solo ad avvenuto accoglimento della stessa da parte del Servizio regionale competente. Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate nel presente articolo.

Gli impianti/reimpianti che all'atto del controllo in loco risultino difformi da quanto riportato nella domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

Nel caso di domanda di **variante del beneficiario** è previsto il seguente iter istruttorio:

1. invio della domanda al Servizio regionale competente entro i termini previsti all'articolo 14.6;
2. pre-autorizzazione da parte del Servizio regionale e comunicazione ad entrambe le parti, cedente e cessionario;
3. nel caso in cui la domanda di variante interviene nella fase successiva del pagamento anticipato, deve essere rilasciata l'appendice di subentro, da parte del cessionario, alla polizza madre, questa dovrà essere trasmessa al Servizio regionale, con contestuale trasferimento di tutti gli impegni ed obblighi inizialmente assunti dal cedente;
4. trasferimento dei terreni sul fascicolo del cessionario;
5. lavorazione della polizza/appendice di subentro;
6. autorizzazione definitiva al subentro.

La procedura sopra descritta deve concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione della pre-autorizzazione. Le pre-autorizzazioni non possono essere emesse dopo il 30 novembre dell'anno n-1 considerando l'anno n quello di scadenza, come da cronoprogramma domanda di sostegno, di presentazione domanda di saldo.

Prerequisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il cessionario sia in possesso di un fascicolo aziendale valido.

Articolo 20

Modifiche minori

È altresì prevista la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata modifiche di minore entità, cosiddette "**modifiche minori**".

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

In fase di accertamento finale, l'Ufficio regionale competente per territorio valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti previsti nel presente avviso.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, la spesa riconducibile alle modifiche non sarà ritenuta ammissibile e la parte di contributo, correlato alla modifica, verrà revocato con applicazione di sanzioni di cui al D. Lgs 188/2023.

Le modifiche minori devono rispettare, pena la non ammissibilità, le seguenti condizioni e requisiti:

- 1) non devono pregiudicare l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) devono essere mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non devono modificare i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.
- 4) non devono determinare variazioni rispetto alla spesa ammessa al finanziamento in sede di istruttoria della domanda di sostegno.

Sono considerate considerarsi modifiche minori:

- 1) il cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella);
- 2) varietà;
- 3) forma di allevamento;
- 4) sesto d'impianto.

La modifica non può determinare una riduzione di spesa. Pertanto, le variazioni che incidono in diminuzione sulla finanziabilità calcolata mediante i *costi standard* non potranno a nessun titolo essere accolte (a titolo esemplificativo, la modifica del sesto di impianto potrebbe determinare la variazione della classe definita con i *costi standard* con la domanda di sostegno).

Le modifiche minori devono essere comunicate, tramite l'applicativo reso disponibile sul portale SIAN, al Servizio regionale competente, prima della realizzazione dell'intervento e comunque

prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale/totale dell'operazione.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'allegato 9 alle istruzioni operative dell'AGEA O.P n. 9 del 21 maggio 2024 tramite procedura sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato e trasmesso al Servizio regionale competente entro territorialmente competente entro il termine di 5 giorni solari, con le modalità indicate all'articolo 14.6.

Articolo 21

Comunicazione causa di forza maggiore e subentro beneficiario

21.1 Comunicazione causa di forza maggiore

Sono tutte quelle cause di cui al Reg. (UE) 2021/2116, articolo 6, comma 1, lettere a), d), e) e comma 2 regolarmente comunicate e riconosciute.

Ai sensi delle Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017 qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale.

La presentazione delle comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali è articolata in due fasi di lavoro:

1. protocollazione guidata in ambiente fascicolo sezione "Circostanze eccezionali" della documentazione prevista dalle specifiche casistiche regolamentate;
2. compilazione e rilascio della comunicazione all'interno della procedura di compilazione della domanda di sostegno.

La Regione può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati nel Reg. (UE) 2021/2116, articolo 6, comma 1, lettere a), d), e) e comma 2, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La presenza della comunicazione delle cause di forza maggiore/circostanze eccezionali costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta di subentro per decesso.

La presenza della comunicazione delle cause di forza maggiore/circostanze eccezionali **non costituisce** prerequisito per la presentazione di richiesta proroga rispetto al cronoprogramma della domanda di sostegno ma solo eventuale, se riconosciuta attinente, esenzione dall'applicazione delle sanzioni/penali.

21.2 Subentro per decesso dell'intestatario della domanda di sostegno

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, dopo la comunicazione di circostanze eccezionali di cui all'articolo 21.1, un legittimo erede può avanzare richiesta di subentro.

La richiesta va presentata alla Regione che, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario, a mezzo lettera raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, l'esito dell'istruttoria.

In caso di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i.

L'erede munito del codice CUAA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno si reca presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria. Questo, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, provvede a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante stampa l'appendice di garanzia e la sottoscrive unitamente al beneficiario subentrante con propria firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna alla Regione l'originale dell'appendice di subentro entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione, la quale cura la verifica della presenza sull'appendice della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante e l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima.

La Regione richiede alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente conferma di validità dell'appendice di variazione e, una volta pervenuta, l'acquiesce a sistema.

Verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, con atto del Dirigente del Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari viene formalizzato il subentro ponendo in capo al subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, dandone comunicazione al subentrante via PEC.

La Regione provvede poi a trasmettere gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità all'O.P. AGEA.

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta.

Articolo 22

Domande di pagamento a saldo e controlli

22.1 Presentazione domanda di pagamento a saldo

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) 2022/127 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni previste nella domanda di sostegno, i beneficiari ammessi a seguito di una domanda di sostegno a collaudo o con anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, apposita domanda di pagamento a saldo: **entro le scadenze dell'anno del cronoprogramma indicate all'articolo 14.2.**

Al beneficiario che presenta la domanda saldo oltre il termine di scadenza come da cronoprogramma fissato in domanda di sostegno (20/06/2025 o 20/06/2026 o 20/06/2027) viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno solare di ritardo e comunque entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa. Le domande di saldo presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono pertanto rigettate con conseguente revoca del finanziamento.

Tuttavia è consentito al beneficiario presentare la domanda di pagamento del saldo **entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine** fissato per la presentazione della domanda stessa. In tal caso viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e quindi dichiarate irricevibili.

Per le modalità di presentazione a portale SIAN della domanda di pagamento a saldo, si rimanda all'articolo 14.3 relativo alla presentazione delle domande.

Copia della domanda di saldo, analogamente a quanto previsto dall'articolo 14.6, dovrà essere inviata alla Regione - Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari - il quale accerta la ricezione delle domande di pagamento a saldo e dei relativi allegati entro i termini stabiliti, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

Alla domanda di saldo deve essere allegata la documentazione di seguito elencata, **la quale dovrà essere caricata, mediante upload di ogni file, in formato ".pdf", all'interno dell'applicativo sul portale SIAN tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10 Mb.**

1) Comunicazione di variazione del potenziale viticolo aziendale (*modello C1* allegato alla D.G.R. n. 1314/2023 con l'indicazione della/e autorizzazione/i all'impianto/reimpianto utilizzata/e per l'intervento e le informazioni relative alle singole unità vitate reimpiantate, ai fini dell'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti ristrutturati nell'ambito del SIGC e dello schedario viticolo.

- 2) Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala 1:2000, di ciascuna attività realizzata della domanda (reimpianto/nuovo impianto). Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo.
- 3) Adeguata documentazione fotografica georeferenziata scattata durante le operazioni preparatorie dell'impianto (scasso, spietramento, livellamento, ecc.) comprovante l'effettivo svolgimento di ciascuna di tali azioni, con un numero di immagini non inferiore a 2 per ogni azione/particella. In alternativa, possono essere inseriti i riferimenti delle fatture delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni, a condizione che ne descrivano la tipologia e l'estensione, caricando le fatture stesse mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb.
- 4) Adeguata documentazione fotografica georeferenziata rappresentativa della superficie vitata oggetto dell'intervento settoriale, in numero minimo di 4 foto e indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati. Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 4 foto per ogni corpo. Il nuovo vigneto impiantato deve "riportare", sui pali di testata dei suoi vertici, un segnale di distinzione visibile nelle foto geotaggate.
- 5) Fatture del materiale vivaistico caricate mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb. I riferimenti delle predette fatture nell'apposita applicazione.
- 6) Fatture del materiale di sostegno caricandole mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb. I riferimenti delle predette fatture nell'apposita applicazione.

Si precisa che le fatture **delle barbatelle e dei materiali di sostegno**, sono allegate al solo fine di verificare:

- a) l'utilizzo di materiale vegetale certificato da un punto di vista fitosanitario;
- b) che il materiale di sostegno utilizzato nell'impianto sia nuovo e non usato;
- c) che le spese eleggibili a finanziamento e le azioni ammissibili siano state effettuate nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto ed entro la data di presentazione della domanda di saldo;
- d) che la quantità di materiale fatturato sia coerente con quanto accertato in occasione del controllo in loco (barbatelle, pali di testata, pali intermedi, tutori ecc.);
- e) eventuali doppi finanziamenti.

La mancata presentazione da parte del beneficiario della domanda saldo entro i termini stabiliti comporta la revoca dell'aiuto e qualora erogato un anticipo, l'attivazione delle procedure di recupero dell'indebito percepito nelle modalità indicate all'articolo 30 dedicato ai recuperi.

Inoltre, verrà applicata l'esclusione dall'intervento settoriale di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

La Regione comunica ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, a mezzo PEC entro 30 giorni lavorativi successivi alla scadenza termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo, la revoca dell'atto di concessione del contributo ed immette nel SIAN i relativi dati.

Prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento regionale di revoca dell'atto di concessione, il competente Servizio regionale effettua una comunicazione al soggetto interessato a mezzo PEC ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e succ. mod. e int.

La comunicazione contiene le motivazioni puntuali ed esaustive della revoca del contributo, con l'invito al beneficiario a presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Il competente Servizio regionale, prima di emettere il provvedimento di revoca dell'atto di concessione del contributo, valuta le controdeduzioni e la documentazione presentate dal beneficiario.

Domande di pagamento a saldo presentate oltre i termini stabiliti sono irricevibili con la conseguente decadenza dal contributo finanziato.

22.2 Verifica degli interventi realizzati

AGEA – O.P. effettua i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo presentate e rende disponibile gli esiti dei collaudi eseguiti.

Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto. Nel caso di impianti/reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedano più di uno).

A seguito dei collaudi sarà effettuato l'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

22.3 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti/interventi realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla circolare di AGEA Coordinamento ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata circolare. Tale misurazione, conforme all'art. 42 del Reg. (UE) n. 2022/126, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con l'intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, l'impianto/reimpianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo articolo 25;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fidejussione in caso di precedente pagamento anticipato, previa verifica regionale in ordine alla regolarità della maggiore superficie realizzata con riferimento alla normativa comunitaria e regionale vigente in materia di potenziale viticolo.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui si superi di più del 20% la superficie richiesta a collaudo), i beneficiari sono convocati da AGEA – O.P. ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni. In tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni, sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste, sia sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di effettuare una nuova misurazione.

Le aziende interessate dovranno presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase, non potranno essere presi in considerazione ai fini del riesame degli esiti del collaudo.

22.4 Vincoli amministrativi nella fatturazione relative alle spese

Fermo restando che il contributo verrà riconosciuto sulla base della tabella dei costi standard e non sulla base della rendicontazione a piè di lista delle spese sostenute, al fine di garantire la possibilità alle Amministrazioni competenti di effettuare controlli di demarcazione con altre misure analoghe, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese sostenute, la seguente dicitura **“Reg. UE 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV – campagna 2024/2025”**.

22.5 Verifica delle azioni effettuate

Il Servizio regionale competente effettua i controlli sull'effettivo svolgimento delle azioni previste nelle tabelle dei costi standard, mediante la verifica della documentazione caricata a sistema. Nello specifico sarà predisposta l'estrazione di un campione di almeno il 5% delle domande di saldo presentate. Detto campione dovrà essere composto per il 25% con estrazione casuale e il 75% a criteri di rischio. La verifica dovrà essere ultimata, con la compilazione di una check list, prima del pagamento del saldo.

Articolo 23

Elenchi di liquidazione regionali

Il responsabile del procedimento, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento a saldo e delle domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato istruite positivamente, i quali, una volta approvati ed autorizzati alla liquidazione con atto del Dirigente del Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, sono trasmessi ad AGEA – O.P., secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

I termini per la presentazione da parte delle Regioni/P.A. degli elenchi di liquidazione all'OP AGEA sono:

- entro e non oltre il 30 giugno 2025 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di sostegno con pagamento anticipato, debitamente corredate dalle polizze in originale;
- entro e non oltre il 21 settembre per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a saldo.

-

Articolo 24

Verifica del contributo finanziato e della congruità con la tabella standard dei costi unitari

Il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non deve superare il 50% rispetto a quanto previsto, a seconda delle attività svolte, nella Tabella standard dei costi unitari di cui all'articolo 10.

Il Servizio regionale competente per territorio comparerà la corrispondenza dell'attività eseguita con quella richiesta a sostegno e, conseguentemente, verrà calcolato il contributo spettante in base a quanto previsto dalla Tabella standard dei costi unitari.

Articolo 25

Recuperi e penalità

Per usufruire legittimamente dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10%.

In base a quanto disposto all'articolo 24-Sexis del Dlgs 188/2023 (**Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti**) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

a) non supera il 20% per cento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

b) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e **ridotto del doppio della differenza**;

c) supera il 50% per cento, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per tre anni e si procede all'incameramento della fidejussione, i beneficiari che hanno ricevuto l'anticipo e:

- realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata nella misura superiore al 50%;
- rinunciano o venga loro revocato il contributo concesso;
- presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre il 5° giorno dal termine stabilito per la sua presentazione;
- non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.

Al fine di chiarire la disposizione di cui al precedente punto b), si rimanda alla esemplificazione riportata nell'allegato 8 alle istruzioni operative AGEA n. 61 del 21 maggio 2024.

Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno i beneficiari che, non avendo ricevuto l'anticipo del contributo:

- presentano domande di pagamento del saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;
- non presentano la domanda di pagamento del saldo;
- hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate

Le penalità di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

Articolo 26

Svincolo delle polizze fidejussorie

AGEA – O.P. effettua lo svincolo delle garanzie fidejussorie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di saldo del beneficiario. Lo svincolo sarà effettuato successivamente al pagamento dell'aiuto. Lo svincolo sarà effettuato successivamente al pagamento e previa verifica dell'avvenuto **rilascio della certificazione antimafia con esito liberatorio, ove richiesto**.

In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà solo a seguito dell'avvenuto rimborso da parte dell'azienda.

Articolo 27

Condizionalità

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti il settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

Articolo 28

Documentazione antimafia

La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'**ambito di applicazione della documentazione antimafia**, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai **fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro**.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta **per i contributi dai 25.000 euro in poi, mentre, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia**.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (*allegato 1a/1b* alle istruzioni operative di AGEA n. 61 del 21 maggio 2024) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita Iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi; (*allegato 2* alle istruzioni operative AGEA n. 61 del 21 maggio 2024);
3. dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (*allegato 3* alle istruzioni operative AGEA n. 61 del 21 maggio 2024);
4. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Per "**familiari conviventi**" si intende "**chiunque conviva**" (**purché maggiorenne**) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Decorsi i termini di **trenta giorni dalla richiesta della documentazione antimafia**, l'OP Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di *erogazioni disposte sotto condizione risolutiva*, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Per altre indicazioni relativamente alla certificazione antimafia si rimanda al paragrafo 30 delle istruzioni operative AGEA n. 61 del 21 maggio 2024.

Articolo 29

Modalità di pagamento

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'articolo 1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Unione Europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve pertanto indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da AGEA;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;
- l'inattività e/o la chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo alla Regione Umbria ed all'AGEA – O.P., nel caso di mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA), far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Articolo 30

Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Ai sensi del Reg. (UE) 2022/2116, AGEA ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

A norma dell'art. 64 del Reg. (UE) 2022/2116, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per gli importi garantiti da cauzioni si applica quanto disposto all'articolo 56 del Reg. di esecuzione (UE) 2022/128 in materia di incameramento ed all'articolo n. 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127 in materia di svincolo di cauzioni relative agli anticipi.

La procedura di recupero prevede che lo svincolo di una garanzia avvenga a seguito del rimborso dell'importo attribuito, maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa unionale.

Se il pagamento dell'indebito percepito, maggiorato del 10%, non viene eseguito entro il termine indicato nella nota di prima richiesta (30 giorni dalla notifica), l'OP Agea avvia immediatamente il procedimento di incameramento della garanzia in virtù di quanto disposto all'articolo n. 56 del Reg. (UE) 2022/128 ed all'articolo n 28 – paragrafo 2) del Reg. (UE) n. 2022/127.

La decorrenza dei termini concessi per la restituzione dell'indebito percepito può essere interrotta unicamente seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale l'ente competente, nei modi e nei termini di legge.

Le procedure di recupero devono inderogabilmente essere attivate entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione delle domande di saldo.

Nelle ipotesi in cui non è possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti nelle forme e con le modalità descritte ai paragrafi precedenti, l'Ufficio legale l'OP Agea avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

Articolo 31

Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”*.

Articolo 32

Comunicazione degli anticipi ricevuti

Ai sensi del Decreto Dipartimentale del 15 maggio 2017 n. 1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre;
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Si precisa, altresì, che tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall'ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il completo utilizzo dell'anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a quello dell'erogazione dell'anticipo stesso.

Articolo 33

Impegni del beneficiario successivi al collaudo delle opere

Le superfici vitate che beneficiano degli aiuti dovranno essere mantenute in coltura per **almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo**, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), 1° paragrafo del Reg. (UE) 2022/126. L'inosservanza del suddetto periodo vincolativo, comporta la decadenza parziale o totale dall'aiuto concesso, con l'obbligo di restituzione del contributo erogato oltre agli interessi legali previsti per legge, calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione, sino alla data del rimborso.

I vigneti realizzati dovranno essere iscritti, a cura del conduttore, nello schedario viticolo regionale. Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi.

In caso di cessione parziale o totale, a qualsiasi titolo, o di cambio di conduzione del vigneto realizzato successivamente al collaudo, il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni e dei vincoli stabiliti dal presente avviso. Il cambio di proprietà o conduzione dovrà essere comunicato alla Regione Umbria, Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, dal nuovo proprietario e/o conduttore, allegando il relativo atto o contratto di affitto in copia conforme insieme ad apposita dichiarazione in merito al rispetto degli impegni ed ai vincoli sottoscritti dal precedente beneficiario.

Articolo 34

Disposizioni finanziarie

Le risorse disponibili per l'attuazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l'annualità 2024/2025, derivanti dalla ripartizione tra le Regioni definita con il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 681024/2023, rimodulate con la D.G.R. n. 1391 del 28.12.23 sono pari ad € 1.100.00,00, di cui un importo minimo pari ad € 960.182,85 per le nuove domande di sostegno presentate per l'annualità 2024/2025 ed € 139.817,15 accantonati per i pagamenti a saldo da effettuare nell'annualità 2024/2025.

Il suddetto plafond finanziario potrà essere ridefinito, previa rimodulazione con altre misure del P.N.S., tenendo anche conto delle domande di aiuto presentate e degli impegni finanziari pregressi.

Articolo 35

Chiarimenti e informazioni (FAQ)

É possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente avviso mediante la presentazione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo del responsabile del procedimento giuseppeantonelli@regione.umbria.it.

Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo del bando di cui si intende ricevere spiegazioni e possono essere presentate fino al 28 marzo 2023.

Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo internet: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-nazionale-settore-vino>.

Articolo 36

Informazioni sul procedimento amministrativo

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento di concessione dei contributi è Regione Umbria –Direzione regionale Salute, Welfare, Sviluppo economico, Istruzione, Università, diritto allo studio - Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia. Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

2. Responsabile del procedimento: Daniela Toccacelo tel 075 5045737 e-mail dtoccacelo@regione.umbria.it

Responsabile dell'istruttoria: Giuseppe Antonelli, tel. 075 5045147 e-mail: giuseppeantonelli@regione.umbria.it

Per richiesta informazioni è possibile contattare:

Giuseppe Antonelli - tel. 075 5045147 e-mail: giuseppeantonelli@regione.umbria.it;

Fabrizio Colasurdo - tel. 075-5045139 e-mail: fcolasurdo@regione.umbria.it;

3. Il procedimento per la concessione dei contributi seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 116/2023.

Fase procedimento	Inizio	Termine gg.	Atto finale
Verifica ricevibilità	Dalla scadenza dell'avviso pubblico	15gg	Liste di controllo
Istruttoria ammissibilità	Termine fase precedente	120gg	Check list
Approvazione graduatoria	Termine fase precedente	15gg	Provvedimento approvazione

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Per quanto concerne i procedimenti di liquidazione, compete al Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari la sola fase endoprocedimentale relativa all'autorizzazione degli elenchi di pagamento (articolo 23).

Nel caso di pagamento su anticipo di cui all'articolo 16 l'autorizzazione verrà disposta entro 60 giorni dalla data di presentazione della garanzia fidejussoria.

Nel caso di pagamento a saldo di cui all'articolo 22 l'autorizzazione verrà disposta entro 60 giorni dalla data di ultimazione del controllo in loco.

Le informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini dell'adesione all'Avviso in oggetto, nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" sono contenute nell'*Allegato C*).